

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09769/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9769 del 2016, proposto da:

Federica Bevilacqua, Cecere Stefania, Civitavecchia Grazia, Coluccio Maria Concetta, D'Alessandro Giovanna, D'Aloia Pierpaola, Damiano Marilena, De Cristofaro Sara, Fantasia Paola, Farina Marianna, Franco Alessandra, Gentile Teresa, Gesualdi Assuntina, Goglia Isabella, Iadanza Immacolata, Iorio Martina, Lanni Cinzia, Leo Alessandra, Longobardi Eleonora Pina, Marchese Maria Colomba, Massaro Antonio, Matarazzo Giuseppina, Mauriello Alessandra, Meoli Amelia, Morella Ernestina, Naclerio Anna Maria, Oropallo Alessandra, Pacca Teodosia, Pacifico Mariadonata, Pennucci Elvira, Pica Concetta, Pica Lucia Antonella, Romano Giuseppina, Russo Angelina, Tranfaglia Antonella, Vanore Domenica, Varricchio Patrizia, Votino Marcella, Zaccaro Guida, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Biondi C.F. BNDPQL75P02A783K, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, 121;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico

Regionale Per Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Annarita Bellino, Francesca Cipriano, Carmela Di Caprio, Anna Maria Rancella, Michele Catapano, Clementina Loffredo, Silvia Serpente, Antonella Raspollini, Novella Lensi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del d.m. 495 del 22.06.2016 nella parte in cui non consente ai titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nella terza fascia o in subordine in una fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento del personale docente non di ruolo per le classi di concorso scuola primaria e scuola dell'infanzia per gli anni scolastici 2014/2015 fino all'a.s. 2017/2018 compreso - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015 e da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P.;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora";

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami nei tempi e nei modi di cui alla parte motivata;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 dicembre

2017.

d) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO